

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ANSELMI TINA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, che si inserisce nel quadro delle misure rivolte alla riduzione del costo del lavoro, oltre ad escludere la computabilità degli aumenti della contingenza scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, introduce nel sistema, attraverso l'eliminazione delle cosiddette « scale mobili anomale », un principio di perequazione tra le diverse categorie di lavoratori per quanto concerne gli strumenti di conservazione del potere di acquisto dei salari in relazione alle variazioni del costo della vita.

Ai fini indicati, l'articolo 1 modifica il sistema risultante dall'articolo 2121, nonchè

dalle corrispondenti disposizioni del codice della navigazione aventi per oggetto indennità di fine rapporto analoghe per natura e funzione all'indennità di anzianità, disponendo che ai fini del calcolo delle indennità predette non si tiene conto degli aumenti retributivi conseguenti alle variazioni del costo della vita. Tale misura, su cui si è manifestato il pieno consenso delle parti sociali, rende necessario un intervento legislativo, tenuto conto che occorre a questo scopo modificare norme aventi valore formale di legge.

La modifica, destinata ad inserirsi nel nostro ordinamento giuridico con carattere di dato permanente, riguarda soltanto gli au-

menti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita dovuti con decorrenza successiva al 1° febbraio 1977: sono salvaguardati, pertanto, per motivazioni di ordine equitativo, i diritti quesiti.

Il successivo articolo 2, concernente l'eliminazione delle cosiddette scale mobili anomale, attua, come si è accennato in precedenza, un intervento di tipo perequativo, assumendo a questo fine il parametro costituito dalla regolamentazione in vigore nel settore dell'industria.

A questo fine, l'articolo dispone, innanzitutto, che ai lavoratori di tutti i settori produttivi l'indennità di contingenza deve essere corrisposta in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali dell'industria; è vietato inoltre il conglobamento della contingenza nella retribuzione.

Per ciò che concerne i riflessi della contingenza sugli istituti contrattuali che disciplinano attribuzioni patrimoniali accessorie, viene disposto che gli effetti delle variazioni della contingenza non possono essere computati in difformità da quanto previsto dalla prevalente normazione, risultante dagli accordi e contratti collettivi in vigore, in atto nel settore dell'industria.

La normativa di cui sopra viene estesa ai lavoratori del settore pubblico, per i quali

non operino le disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, riguardanti l'indennità integrativa speciale.

Il complesso delle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché della normativa, avente carattere accessorio, di cui ai successivi articoli 3 e 4, è destinato a restare in vigore fino alla data del 31 gennaio 1979, per esplicita previsione dell'articolo 5.

L'articolo 3 dispone la devoluzione delle somme non più dovute ai lavoratori per effetto dell'articolo 2 alla riduzione dei costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici, quali potranno essere, ad esempio, spese per investimenti nel settore dei trasporti ed in quello sanitario.

L'articolo 4 abroga ogni disposizione in contrasto con il presente decreto e sanziona la nullità di diritto delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali che dispongono in difformità da esso.

Con l'articolo 6, infine, si precisa che agli effetti fiscali i maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenuta né concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

Decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

L'indennità di cui all'articolo 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

All'articolo 361 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

« A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

All'articolo 923 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

« A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti

dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

Art. 2.

A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria alla data di entrata in vigore del presente decreto. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.

Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.

Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le somme non più dovute ai lavoratori per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente saranno devolute alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto restano in vigore fino al 31 gennaio 1979.

Art. 6.

I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO
— MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO